

Repertorio n. 73.613-----Raccolta n. 30.195
Associazione "CENTRO STUDI DELLA VALLE DEL CENO CARDINALE AN-
TONIO SAMORÈ"

VERBALE D'ASSEMBLEA

portante
adeguamento dello Statuto alla Riforma del Terzo Settore

Repubblica Italiana
Oggi ventotto ottobre duemilaventi

- 28/10/2020 -

in Varano de' Melegari, via Provinciale civico numero trenta-
trè
alle ore tredici e trenta minuti primi

io sottoscritto dottor GIORGIO CHIARI, notaio in Montechiaru-
golo, iscritto al Collegio Notarile di Parma,

a richiesta di:

PONTREMOLI ANDREA, nato negli Stati Uniti D'America (a Sau-
gust) il giorno 30 ottobre 1957, domiciliato - per la carica -
presso la sede dell'Associazione di cui oltre,

di cittadinanza italiana, della cui identità personale io no-
taio sono certo, agente in questo atto quale Presidente di As-
semblea dei soci dell'Associazione "CENTRO STUDI DELLA VALLE
DEL CENO CARDINALE ANTONIO SAMORÈ", con sede in Bardi (PR) Via
San Francesco n. 25, con codice fiscale n. 90000920349, iscri-
zione al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione
Sociale n. 13.578, partita I.V.A. n. 01896250345, Associazione
iscritta nel registro Regionale delle Persone Giuridiche, ai
sensi dell'art 7 del DPR n. 361/2000 al n. 458,

r e d i g o

il verbale dell'Assemblea della suindicata Associazione, con-
vocata in questo luogo, giorno ed ora (in seconda convocazione
per deserzione della prima) oltre che nel rispetto delle pre-
visioni statutarie ai sensi del art. 73 D.L. del 17 marzo 2020
n. 18 convertito dalla legge 24 aprile 2020 n. 27 per delibe-
rare sul seguente ordine del giorno:

- Adeguamento dello Statuto in base alle previsioni della Ri-
forma del Terzo Settore.

Nella sua carica di Presidente dell'Associazione eletto dai
presenti quale presidente dell'Assemblea, assume la presiden-
za, confermato dai presenti, il richiedente, che conferma a me
notaio l'incarico di redigere il presente verbale.

Il Presidente di Assemblea constata e fa constatare:

= che l'avviso di convocazione della presente Assemblea, con
il relativo ordine del giorno, è stato portato a conoscenza
degli Associati secondo quanto previsto dallo Statuto sociale;
= che sono quindi presenti di persona o collegati tramite au-
dio/video conferenza in proprio o per delega (deleghe da rima-
nere agli atti dell'Associazione) oltre al Presiden-
te/Componente:

- per il Comitato Direttivo (Organo di Amministrazione) i si-
gnori:

Registrato a PARMA
il 09/11/2020
n. 17043
Serie 1T
Pagati Euro 0,00
Modello Unico

Marazzi Linda, Losa Giuseppe, Solari Federico, Del Grosso Luca, Rossi Mireno e Berzolla Alessandro;

- tanti associati, regolarmente iscritti nei Libri sociali, rappresentanti - in proprio o per delega (deleghe da rimanere agli atti dell'associazione) - un numero superiore al quorum costitutivo e deliberativo previsto dall'art. 101 comma 2 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, per deliberare su quanto all'ordine del giorno; sono infatti presenti un numero sufficiente di associati (la relativa documentazione sarà conservata agli atti dell'Associazione).

Si precisa che dei partecipanti alla presente assemblea sono intervenuti di persona i signori:

Pontremoli Andrea, Rossi Mireno e Costa Fabrizio;
mentre gli associati signori:

Marazzi Linda, Losa Giuseppe, Solari Federico, Del Grosso Luca, Berzolla Alessandro, Pini Rinaldo, Marzolini Amanda, Di Gregorio Filippo, Linetti Massimiliano, Pontremoli Valentina;
non sono presenti di persona ma collegati tramite audio/videoconferenza così come consentito dalle disposizioni normative in vigore legate all'attuale situazione di emergenza sanitaria, con modalità tali da rispettare il metodo collegiale ed i principi di parità di trattamento dei soci e di buona fede ai sensi dell'art 73 D.L. del 17 marzo 2020 n. 18 convertito dalla 24 aprile 2020 n. 27 e successive proroghe.

Hanno dato regolari deleghe che rimarranno depositate negli atti dell'Associazione: Avanzini Nicolò, Conti Giuseppe, Pini Claudio e Borella Marc.

Il Presidente dichiara pertanto regolarmente convocata e costituita la presente Assemblea degli Associati e tale l'Assemblea medesima si conferma.

Il Presidente, iniziando la discussione sull'argomento all'ordine del giorno, illustra le ragioni che inducono a procedere alle modifiche indicate nel summenzionato ordine del giorno.

Il Presidente, a chiusura della sua esposizione, invita quindi l'Assemblea a deliberare nel senso da lui proposto.

E l'Assemblea,

D E L I B E R A

- di adeguare lo Statuto associativo alle disposizioni di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 recante il Codice del Terzo Settore, ed in particolare:

- di adeguare la denominazione associativa alla predetta normativa, che sarà quindi quella di "Centro Studi della Valle del Ceno Cardinale Antonio Samoré **A.P.S.**";

- di adottare pertanto quel nuovo testo di statuto più consono alle sopravvenute esigenze dell'Associazione che viene allegato al presente atto sotto la lettera "A".

Su invito del Presidente, che illustra ai presenti il nuovo statuto, omessane da me notaio la lettura per dispensa dello stesso io notaio allego al presente verbale sotto la lettera "A" il nuovo testo di Statuto associativo vigente come sopra

Allegato "A" Rep.73.613/30.195

STATUTO

dell'Associazione di Promozione Sociale
"Centro Studi della Valle del Ceno Cardinale Antonio Samoré
A.P.S."

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

È costituita, ai sensi del Codice Civile, della Legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D. Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, una Associazione di Promozione sociale denominata: "Centro Studi della Valle del Ceno Cardinale Antonio Samoré **A.P.S.**", con sede in Bardi (PR) operante senza fini di lucro.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 - Scopi e attività

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale prevalentemente a favore degli associati e di terzi così ai sensi dell'Art. 5 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall'art. 3 del D. Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, lettere d), e) ed f) di seguito riportate:

"d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni".

Attività che vengono perseguite dall'Ente secondo gli storici principi e valori che ne sono cardine sin dalla sua fondazione e più precisamente:

=valorizzare - a beneficio di tutta la collettività della Val Ceno - il patrimonio storico, artistico ed ambientale, le tradizioni morali e religiose di questa Valle e dei suoi nativi vicini e lontani;

=collegare idealmente e spiritualmente i nativi della Valle del Ceno, che - per virtù di operosità e di lavoro in terre lontane - tengono alto il nome ed il prestigio della Patria;

=tener vivi i vincoli tra gli associati e la terra di origine, mettendo in rilievo gli elementi fondamentali della tradizione

storica, umanistica e civile da cui queste comunità hanno tratto il coraggio e la tenacia per le loro imprese.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si di:

=tutelare promuovere e valorizzare l'ambiente della Val Ceno, visto nel suo complesso sotto il profilo della natura e dell'uomo promuovendo e valorizzando il patrimonio naturalistico e le risorse naturali, i beni materiali mobili ed immobili di interesse storico, archeologico ed artistico, così come dei beni immateriali le tradizioni ed i valori ivi esistenti;

=promuovere la cultura e la formazione, finalizzando tali attività allo sviluppo sostenibile dell'ambiente, nonché la preservazione del patrimonio storico di conoscenze e tradizioni popolari proprie dei nativi della Val Ceno che siano essi vicini o lontani.

4. Svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali e più precisamente, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:

=promuovere la conoscenza del patrimonio naturale e di quelli artistici, archeologici e culturali;

=promuovere la conoscenza dei beni materiali ed immateriali esistenti in, vallata, ivi incluse le conoscenze e le tradizioni, in modo da stimolare lo sviluppo sociale, economico e culturale delle popolazioni interessate, in armonia con la natura dei luoghi;

=segnalare alle competenti Autorità e fornire alle stesse la propria assistenza di tipo culturale per gli interventi atti ad individuare, catalogare, restaurare e conservare i beni naturali e quelli artistici e culturali, da preservare guardando sia al presente che al futuro;

=studiare, progettare e sperimentare (a livello di laboratorio e pilota) i modi e le forme di una adeguata utilizzazione dei fattori di eccellenza con l'obiettivo di promuovere uno sviluppo sostenibile e compatibile delle attività di vallata;

=indire e/o partecipare a convegni di studio, conferenze, corsi di formazione richiamando anche l'attenzione degli studiosi e dei giovani sul significato e l'importanza di una cultura di valle ai fini di una valida progettazione dell'ambiente sia naturale che umano;

=promuovere collegamenti e contatti a livello nazionale ed estero per studiare, progettare e sperimentare iniziative parallele, aventi attinenza con le necessità e le aspettative della vallata per il presente e per il futuro;

=organizzare e/o partecipare a manifestazioni (quali, ad esempio mostre, concerti, ecc.); produrre studi e provvedere alla

loro pubblicazione; svolgere altre attività accessorie quali la fornitura di servizi e la vendita di libri, manifesti ed altri oggetti, il tutto comunque correlato agli scopi ed alle attività del Centro Studi della Valle del Ceno, destinando tutti i relativi proventi al sostegno delle attività dell'associazione;

=produrre e gestire un proprio sito/portale web (o più in generale, una propria piattaforma informativa "multidevice") da utilizzarsi esclusivamente come strumento di diffusione delle conoscenze, di comunicazione con le comunità di nativi lontani, di sostegno agli Enti che condividono gli stessi scopi e finalità del Centro Studi della Valle del Ceno, scuole ed imprenditori locali, utilizzando gli eventuali relativi proventi per il sostegno dell'attività dell'associazione;

=partecipare a bandi e/o concorsi, presentando proposte di iniziative rientranti negli scopi associativi.

Nelle attività perseguite dall'associazione essa, negli stretti limiti delle norme in tempo e per tempo vigenti, potrà chiedere ed ottenere finanziamenti, trattare e stipulare accordi con enti pubblici e privati, e più in generale trattare accordi e convenzioni con istituti di credito ed altri enti finanziari.

Le attività di cui ai comma precedenti, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte agli associati ed a terzi, e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile ricorrere al contributo dei propri associati (nei limiti previsti dalla normativa vigente), avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo od assumere lavoratori dipendenti. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore.

Tali attività saranno deliberate dall'Organo di Amministrazione conformemente alle linee di indirizzo dell'assemblea dei soci.

Art. 3 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- 1) quote e contributi degli associati;
- 2) eredità, donazione e legati;
- 3) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- 4) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;

5) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
6) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

7) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
8) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);

9) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio l'Organo di Amministrazione redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi e successivamente depositato entro il termine previsto dall'art. 48 del D. Lgs. 117/2017 e successive modificazioni.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Art. 4 - Membri dell'Associazione

All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l'associazione si propone.

Possono essere soci sia persone fisiche, sia persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico a condizione che queste ultime siano in numero non superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche, che si

impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Art. 5 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L'ammissione a socio, deliberata dall'Organo di Amministrazione, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

L'Organo di Amministrazione cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale.

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

La qualità di socio si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per l'anno in corso, oppure trascorsi 3 mesi dal sollecito;
- per esclusione:
- per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Organo di Amministrazione. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull'esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dall'Organo di Amministrazione.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte dell'Organo di Amministrazione sul libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 6 - Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- godere, se maggiorenne, dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatarî;
- prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione (in particolare dei libri sociali così come disposto dall'art. 15 del D.lgs n. 117 del 3 luglio 2017), con possibilità di ottenerne copia.

I soci sono obbligati a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione
- versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

Art. 7 - Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di Amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 8 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- l'Organo di Amministrazione;

- il Presidente;
- il Revisore Unico dei Conti o Collegio dei Revisori (organo facoltativo);
- l'Organo di Controllo (organo facoltativo).

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 9 - L'Assemblea

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede l'Organo di Amministrazione.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 deleghe con un numero di associati inferiore a 500 e di 5 deleghe con un numero di associati superiore a 500.

E' possibile intervenire in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente dell'Organo di Amministrazione almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri dell'Organo di Amministrazione o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro dell'Organo di Amministrazione eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 7 giorni prima della data della riunione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci.

In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L'Assemblea ordinaria:

- nomina i componenti dell'Organo di Amministrazione;
- approva il bilancio o rendiconto relativamente ad ogni eser-

cizio;

- elegge eventualmente i membri del Collegio dei Revisori e adotta eventuale azione di revoca di tale Organo;

- si esprime sull'esclusione dei soci dall'Associazione;

- si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;

- delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dall'Organo di Amministrazione;

- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;

- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti dell'Organo di Amministrazione non hanno diritto di voto.

Art. 10 - L'Organo di Amministrazione

L'Organo di Amministrazione è formato da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 15 eletti dall'Assemblea dei soci. I membri dell'Organo di Amministrazione rimangono in carica per 3 anni e sono rieleggibili. Possono fare parte dell'Organo di Amministrazione esclusivamente gli associati maggiorenni.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti l'Organo di Amministrazione decada dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure l'Organo di Amministrazione può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Organo.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri dell'Organo di Amministrazione decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Organo.

L'Organo di Amministrazione:

- nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario;

- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;

- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;

- predispone bilancio o rendiconto;

- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti

di esclusione degli associati;

- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;

- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

L'Organo di Amministrazione è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

L'Organo Amministrativo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail o altro mezzo idoneo, 7 giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, l'Organo di Amministrazione è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

E' convocato ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Nel caso in cui l'Organo di Amministrazione sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura del Segretario o da chi ha svolto le funzioni da segretario (nel caso non venga nominato preventivamente) e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 11 - Il Presidente

Il Presidente, nominato dall'Organo di Amministrazione, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni dell'Organo di Amministrazione, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dall'Organo di Amministrazione. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni l'Organo di Amministrazione per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione e, in casi eccezionali di necessità ed

urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare l'Organo di Amministrazione per la ratifica del suo operato.

Art. 12 - Il Revisore Unico dei Conti

Il Revisore Unico dei conti, se nominato, ha funzioni di controllo amministrativo eletto dall'Assemblea anche fra i non associati. La sua nomina è obbligatoria in caso si verificchino le condizioni previste dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche e/o integrazioni. Il Revisore Unico dei Conti resta in carica per la durata dell'Organo di Amministrazione ed è rieleggibile. Il Revisore Unico dei Conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto. Può partecipare alle riunioni dell'Organo di Amministrazione e alle Assemblee, senza diritto di voto, e predisporre la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Art. 13 - L'Organo di Controllo

È nominato nei casi previsti dal D. Lgs. 117/2017.

L'Organo di Controllo, se nominato:

- Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- Esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;
- Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 14 - Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, deve essere devoluta alla procedura di conciliazione che verrà avviata da un amichevole conciliatore, il quale opererà secondo i principi di indipendenza, imparzialità e neutralità, senza formalità di procedura entro 60 giorni dalla nomina.

Il conciliatore, qualora non individuato preventivamente dall'assemblea, è nominato di comune accordo tra le parti contendenti e, in difetto di accordo entro trenta giorni, dal Tribunale competente.

La determinazione raggiunta con l'ausilio del conciliatore

avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.
In caso di mancato accordo, sulla controversia decide in via definitiva l'Assemblea a maggioranza dei componenti.

Art. 15 - Assicurazione dei volontari

I soci e volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

Art. 16 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore o, in mancanza alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.

Art. 17 - Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

Art. 18 - Norme transitorie

Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del RUNTS, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dall'entrata in vigore del RUNTS.

F.ti: Andrea Pontremoli - Giorgio Chiari notaio.

=====

Copia redatta in quattro fogli - conforme all'originale (nei miei atti) firmato a norma di legge - che si rilascia per gli usi consentiti

Parma,